

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.257

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva  
2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre  
monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro  
2000/383/GAI (257)

*(articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 22 gennaio 2016*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014 SULLA PROTEZIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE DELL'EURO E DI ALTRE MONETE CONTRO LA FALSIFICAZIONE E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2000/383/GAI DEL CONSIGLIO.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione)*

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato »;

b) all'articolo 461, primo comma:

1) dopo la parola: «programmi» sono inserite le seguenti: «e dati»;

2) la parola: «esclusivamente» è soppressa;

c) dopo l'articolo 466 è inserito il seguente:

" ART. 466-bis

*(Confisca)*

Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, n. 2), nei casi di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il condannato ha comunque la



disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.».

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «perizia nummaria» sono precedute dalle seguenti: «Consulenza o»;
  - b) al primo comma dell'articolo 74, dopo le parole: «è nominato» sono inserite le seguenti: «consulente o».
3. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è apportata la seguente modifica:
  - a) all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».
4. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modifica:
  - a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».
5. Alla legge 16 marzo 2006, n. 146, è apportata la seguente modifica:
  - a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».
6. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è apportata la seguente modifica:
  - a) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) ai soggetti indiziati dei reati di cui agli articoli 453, 454, 455, 460, 461.».

## ART. 2

### *(Disposizione transitoria)*

1. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



ART. 3

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

